

Allegato A**Capitolo I****I. Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)****A. Concessione della qualifica**

È considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*):

1) l'azienda di cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*) da almeno dodici mesi;

b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede comunitaria;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;

d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,

ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

B. Mantenimento della qualifica

1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.

2) Per una ragione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99% delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), la periodicità del controllo delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

a) si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (*B. melitensis*);

b) la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli

animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;

b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove da cui al punto 1, lettera b).

3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (*B. melitensis*), adotta, secondo la procedura dell'articolo 15, se detta valutazione lo giustifica, una decisione può sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la qualifica è ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

2) oppure:

- provengono da un'azienda indenne da brucellosi,

- sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto,
- non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima di sette mesi di età, e
- sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.

II. Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

Possono essere riconosciuti, secondo la procedura adottata in sede comunitaria, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):

1) a) in cui almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o

b) che rispettano le condizioni seguenti:

- i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;
- ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;
- iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e

c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato constatato secondo la procedura adottata in sede comunitaria;

2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:

- i) ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono

contaminate oppure il 10% degli ovini o caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C,

ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

Capitolo 2

Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

A. Concessione della qualifica

È considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) l'azienda:

1) in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede comunitaria. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati prima dell'età di sette mesi,

c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a diciotto mesi al momento della prova,

d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove, e

e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o proveniente da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e

2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. *Mantenimento della qualifica*

Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina o caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi,
- tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi,
- tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

C. *Sospetta presenza o apparizione della brucellosi*

1) Allorché in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dall'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza di brucellosi (*B. melitensis*).

2) Se la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi,

- su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,

- su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati,

hanno dato un esito negativo.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

- 1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (*B. melitensis*);
- 2) oppure, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE, ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:

a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;

b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

c) i) - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,

- sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o

ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede comunitaria prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione;

E. Modifica della qualifica

Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) dopo un intervallo minimo di due anni, se:

- a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi (*B. melitensis*) da almeno due anni;
- b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;
- c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.

Allegato B

- Afta epizootica
 - Brucellosi (*B. melitensis*)
 - Epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)
 - Carbonchio ematico
 - Rabbia
- II**
- Agalassia contagiosa
 - Paraturbercolosi
 - Lanfadenite caseosa
 - Adenomatosi polmonare
 - Maedi-Visna
 - Artrite encefalite virale caprina

Allegato C

Prove per la ricerca della brucellosi (*B. melitensis*)

La ricerca della brucellosi (*B. melitensis*) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengal o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato della decisione 90/242/CEE o qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura adottata in sede comunitaria. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengal più del 5% degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

Per la prova di fissazione del completamento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.

Allegato D

Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)

Prova di fissazione del complemento

L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis.

Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard ed internazionale anti-brucella ovis preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml deve essere considerato positivo.

ALLEGATO

-ALLEGATO E

Modello I


1. Mittente (nome e indirizzo per esteso)	CERTIFICATO SANITARIO (*) PER GLI SCAMBI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA DA MACELLO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA N. ORIGINALE																
2. Destinatario (nome e indirizzo per esteso)	Numero(i) del(i) certificato(i) sanitario(i) originale(i) (*) rilasciato(i) in [Stato(i) membro(i) d'origine]																
5. Luogo di carico	3. Origine 3.1. Stato(i) membro(i) di origine (*) 3.2. Stato(i) membro(i) di transito (*) (*)																
6. Mezzi di trasporto (*) 6.1. Tipo 6.2. Identificazione	4. Autorità competente 4.1. Ministero 4.2. Servizio																
8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro dell'UE: 8.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del: 8.2.1. macello (*) 8.2.2. centro di raccolta riconosciuto (*) 8.2.3. centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito (*) (*)	7. Stabilimento(i) di origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda d'origine (*) 7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto (*) o dell'impianto del commerciante (*) (*)																
9. Numero di animali																	
10. Identificazione degli animali																	
10.1. Specie animale(i) razza																	
10.2. Identificazione dei singoli animali della presente partita																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)</th> <th>Età (mesi) e sesso (♂ castrato)</th> <th>Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♂ castrato)	Numero di animali														
Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♂ castrato)	Numero di animali															
11. Origine degli animali																	
Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità (*), oppure b) sono stati importati da un paese terzo che soddisfa le condizioni di polizia sanitaria di cui alla decisione 93/198/CEE della Commissione conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (*).																	

8.7.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/59

<p>12. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:</p> <p>12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;</p> <p>12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;</p> <p>12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:</p> <p>12.3.1. tale divieto è stato emanato a causa di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — brucellosi, — rabbia, — carbonchio ematico; <p>12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 42 giorni in caso di brucellosi, — 30 giorni in caso di rabbia, — 15 giorni in caso di carbonchio ematico; <p>12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;</p> <p>12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;</p>	
<p>12.4.1. provengono da un'azienda nella quale hanno soggiornato ininterrottamente per un periodo di almeno 21 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 21 giorni, e nella quale nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto negli ultimi 30 giorni prima della partenza, a meno che detti animali siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;</p> <p>12.4.2. in alternativa</p> <p>f) provengono da un'azienda nella quale non sono stati introdotti animali della specie ovina e caprina, a meno che detti animali siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE, negli ultimi 21 giorni prima della partenza dall'azienda (*), oppure</p> <p>ii) devono essere consegnati da un'unica azienda direttamente al macello di destinazione (*).</p>	
<p>13.1. Gli animali sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] (*) (*);</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione gli animali erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE (**).</p>	
<p>14. Il presente certificato</p> <p>i) è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione nell'azienda d'origine, o nel centro di raccolta riconosciuto o nell'impianto riconosciuto del commerciante, nello Stato membro d'origine (*), oppure</p> <p>ii) scade, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 91/68/CEE, il ...[data] (*) (*).</p>	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a</p> <p style="text-align: center;">(luogo dell'ispezione)</p> <hr/> <p>14.3. Il</p> <p style="text-align: center;">(data dell'ispezione)</p> <hr/> <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (¹) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (²) Da compilare in caso di partita raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di transito.
- (³) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei ed il nome nel caso di battelli e navi.
- (⁴) Cancellare la dicitura inutile.
- (⁵) Unicamente per la destinazione 8.2.1.
- (⁶) Unicamente in connessione con il punto 12.4.2. f).
- (⁷) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (⁸) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (⁹) Completare in caso di partita raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto o in un impianto riconosciuto del commerciante.
- (¹⁰) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

8.7.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/61

Modello II

Modello II																
<p>1. Mittente (nome e indirizzo per esteso)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO SANITARIO (*) PER GLI SCAMBI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA DA MACELLO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA</p> <p>N. ORIGINALE</p>															
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo per esteso)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Stato membro</p> <p>.....</p> <p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero</p> <p>.....</p> <p>4.2. Servizio</p> <p>.....</p>															
<p>5. Luogo di carico</p> <p>.....</p>	<p>7. Stabilimento(i) di origine</p> <p>7.1. Nome e indirizzo dell'azienda (*)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine (*)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>															
<p>6. Mezzi di trasporto (*)</p> <p>6.1. Tipo</p> <p>6.2. Identificazione</p>	<p>8. Destinazione degli animali</p> <p>8.1. Stato membro dell'UE</p> <p>8.2.1. Nome e indirizzo dell'azienda (*)</p> <p>8.2.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine (*)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>															
<p>9. Numero di animali</p>																
<p>10. Identificazione degli animali</p> <p>10.1. Specie animale(i) razza</p> <p>10.2. Identificazione dei singoli animali della presente partita</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)</th> <th style="width: 30%;">Età (mesi) e sesso (♂ castrato)</th> <th style="width: 30%;">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♂ castrato)	Numero di animali												
Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♂ castrato)	Numero di animali														
<p>11. Origine degli animali</p> <p>Gli animali:</p> <p>a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità (*), oppure</p> <p>b) sono stati importati da un paese terzo che soddisfa le condizioni di polizia sanitaria di cui alla decisione 93/198/CEE della Commissione conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (*).</p>																

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:


- 12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- 12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;
- 12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;
- 12.4. sono rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se hanno meno di 30 giorni d'età e nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che detti animali non siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. soddisfano le garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e fissate per lo Stato membro di destinazione o per una parte del suo territorio nella decisione .../.../CE della Commissione (*);
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio]
- 12.6. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina che è ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*):
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della decisione della Commissione .../.../CE (*), ovvero
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), (*) ovvero
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso contrario, sono stati vaccinati oltre due anni prima o sono femmine di età superiore ai due anni che sono state vaccinate prima dei sette mesi di età e
 - iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- 12.7. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*):
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); o
- 12.7.3. fino alla scadenza prevista dai piani di eradicazione approvati ai sensi della decisione 90/242/CEE, provengono da un'azienda diversa da quella di cui ai punti 12.5.2.1 e 12.5.2.2 e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali di specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non hanno presentato segni clinici o altri segni di brucellosi per almeno 12 mesi e
 - iii) in alternativa:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto sorveglianza del veterinario nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- oppure
- sono stati vaccinati con un vaccino REV 1 prima dei sette mesi di età, ma non oltre 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione (*).

8.7.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/63

<p>13.1. Gli animali sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato, e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] (*).</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE (*).</p>	
<p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.</p>	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p>
	<p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p>
	<p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>..... (nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (*) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (*) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei ed il nome nel caso di battelli e navi.
- (*) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (*) Cancellare la dicitura inutile.
- (*) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (*) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori degli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

L 169/64

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.7.2003

Modello III

CERTIFICATO SANITARIO (*) PER GLI SCAMBI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA DA MACELLO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA																
N. ORIGINALE																
1. Mittente (nome e indirizzo per esteso)	3. Stato membro															
2. Destinatario (nome e indirizzo per esteso)	4. Autorità competente 4.1. Ministero 4.2. Servizio															
5. Luogo di carico	7. Stabilimento(i) di origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda (*)															
6. Mezzi di trasporto (*) 6.1. Tipo 6.2. Identificazione	7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto (*)															
8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro dell'UE 8.2.1. Nome e indirizzo dell'azienda (*) 8.2.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine (*)	9. Numero di animali															
10. Identificazione degli animali 10.1. Specie animale(i) razza 10.2. Identificazione dei singoli animali della presente partita <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)</th> <th style="width: 30%;">Età (mesi) e sesso (♂ castrato)</th> <th style="width: 30%;">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♂ castrato)	Numero di animali												
Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♂ castrato)	Numero di animali														
11. Origine degli animali Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità (*) oppure b) sono stati importati da un paese terzo che soddisfa le condizioni di polizia sanitaria di cui alla decisione 93/198/CEE della Commissione conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (*).																

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:

- 12.1. sono stati esaminati in data anteriore (inoltre 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- 12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:
- brucellosi;
 - rabbia;
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi;
 - 30 giorni in caso di rabbia;
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;
- 12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;
- 12.4. sono rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se sono di età inferiore a 30 giorni d'età e nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda d'origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che detti animali non siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. soddisfano le garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e fissate per lo Stato membro di destinazione o per una parte del suo territorio [indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] nella decisione .../.../CE della Commissione (*);
- 12.6. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina che è ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio [indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della decisione della Commissione .../.../CE (*), ovvero
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*), ovvero
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso contrario, sono stati vaccinati oltre due anni prima. Tuttavia possono essere ammesse nell'azienda anche le femmine di età superiore ai due anni che sono state vaccinate prima dei sette mesi di età e
 - iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- 12.7. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.3. fino alla scadenza prevista dai piani di eradicazione approvati ai sensi della decisione 90/242/CEE, provengono da un'azienda diversa da quella di cui ai punti 12.7.1 e 12.7.2 e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali di specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non hanno presentato segni clinici o altri segni di brucellosi per almeno 12 mesi e
 - iii) in alternativa:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto sorveglianza del veterinario nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- oppure
- sono stati vaccinati con un vaccino REV 1 prima dei sette mesi di età, ma non oltre 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione (*);

L 169/66

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.7.2003

<p>12.8. per quanto concerne l'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), gli arieti da allevamento non castrati devono:</p> <p>i) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>);</p> <p>ii) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;</p> <p>iii) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), conformemente all'allegato D della direttiva .../CEE;</p> <p>12.9. a scienza e coscienza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta fatta dal proprietario, essi non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p>i) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (<i>Mycoplasma agalactiae</i>) e l'agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>M. capricolum</i>, <i>M. micoide</i> sottospecie <i>micoide</i> «Large Colony»);</p> <p>ii) negli ultimi dodici mesi, la paratuberculosis o la linfadenite caseosa,</p> <p>iii) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove;</p> <p>12.10. per quanto concerne le scrapie,</p> <p>12.10.1. provengono da un'azienda che soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici; — gli animali sono identificati; — almeno negli ultimi tre anni non è stato confermato alcun caso di scrapie; — controlli mediante campionatura sono effettuati sulle femmine vecchie destinate alla macellazione; — sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti. <p>12.10.2. Gli animali sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in una o più aziende conformi ai requisiti di cui al punto 12.10.1.</p> <p>12.10.3. Quando sono destinati a uno Stato membro che applica, su tutto o parte del suo territorio, uno dei programmi di cui al punto 3, lettera b), del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, essi soddisfano le garanzie previste dai programmi di tale punto.</p>	
<p>13.1. sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] (*);</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE (*).</p>	
<p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione</p>	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 80px; height: 80px; margin: 20px auto;"> <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p> <hr/> <p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p> <hr/> <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale (nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (1) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (2) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei e il nome nel caso di battelli e navi.
- (3) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (4) Cancellare la dicitura inutile.
- (5) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (6) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.